



Contratto n. 637

## CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

Tra l'Università degli Studi dell'INSUBRIA

Con sede legale in Varese, via Ravasi, 2 (codice fiscale 95039180120) in persona del Direttore Amministrativo, **Dott. BALZANI Marino**, nato a [REDACTED]

e

il **Dott. RAOS Federico** nato a Tradate (VA) il 18.09.1963 e residente [REDACTED]

premessò

che il Dott. RAOS Federico, nel seguito del presente contratto indicato come "il dipendente", è risultato vincitore del concorso pubblico, per esami, ad un posto di Dirigente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l'Amministrazione centrale - Area Affari Generali del Patrimonio e dell'Edilizia dell'Università degli Studi dell'Insubria - sede di Varese, bandito con D.D. n. 12863 del 10.04.2008 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 48 del 20.06.2008 ed i cui atti sono stati approvati con D.D. n. 13977 del 18.12.2008 e affissi all'Albo Ufficiale il 19.12.2008);

si stipula

il seguente contratto di lavoro a tempo indeterminato:

**Art. 1:** L'Università degli Studi dell'Insubria assume in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente, il Dott. RAOS Federico a decorrere dal **30 dicembre 2008** e con prosecuzione sino a cessazione per cause naturali, contrattuali o di legge. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal presente contratto secondo le disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione.

**Art. 2:** Il livello retributivo tabellare iniziale è fissato nella misura stipendiale di € 40.129,98 ripartiti per tredici mensilità a cui si aggiunge la retribuzione di posizione e di risultato. Si aggiunge, inoltre, l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto per legge.

**Art. 4:** L'assunzione resta subordinata ad un periodo di prova, della durata di mesi sei non prorogabile. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

**Art. 5:** Il dipendente è destinato, come prima assegnazione per lo svolgimento delle sue attività lavorative, alla sede di Varese.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

**Art. 6:** Il rapporto è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento e/o degli elementi dedotti in premessa. In ogni caso, per gli istituti non contrattualmente regolati, si applicano le norme del codice civile (libro V, titolo II, capo I), le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché le altre leggi in materia.

**Art. 7:** Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall'art. 28 del 30.12.1982, n. 955. Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato a cura e spese esclusive della parte che vi abbia interesse.

**Art. 8:** La spesa relativa alla stesura e copia del presente contratto sono a carico del dipendente.

Varese, 30 DIC. 2008

**IL DIPENDENTE**  
(Federico Raos)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Marino Balzani)